

N. R.G. 17681/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17681/2019 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████ e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.  
██████████

ATTORE/I

contro

██████████ S.P.A. (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████  
e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in VIA ██████████ 73 59100 PRATOpresso il difensore avv.  
██████████

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note conclusionali .

**Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra ██████████ citava in giudizio la  
██████████ s.p.a. per sentir accogliere le conclusioni "Nel merito 1. Accertare e dichiarare la  
nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura  
ultralegale in riferimento al contratto di finanziamento in oggetto; 2 Accertare e dichiarare illegittime e  
dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di finanziamento in oggetto a titolo di  
interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile; 3. Accertare e rideterminare il saldo

effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l'espletanda CTU; 4. In conseguenza di quanto sopra, condannare la Banca alla restituzione in favore di parte attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare la Banca al pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà..”

Si costituiva la [REDACTED] s.p.a. che contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto ed eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione ex art. 5 bis D. Lvo n. 28/2010, perché parte attrice non aveva promosso nessuno degli strumenti di mediazione ivi contemplati.

Incardinata e disposta la mediazione obbligatoria, disposta la trattazione cartolare della causa, parte convenuta con le note scritte autorizzate del 27 novembre 2020 la [REDACTED] eccepiva la mancata attivazione del procedimento di mediazione e di conseguenza l'improcedibilità della domanda attrice

Il Giudice si riservava la decisione su tale eccezione assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali.

Tale eccezione merita accoglimento posto che l'art. 5 co. II° prevede che “fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”

Nel caso in esame è pacifico oltre che provato per tabulas che il procedimento di mediazione così come disposto dal Tribunale con ordinanza del 16 luglio 2020 non è stato avviato, e non essendo stato addotto alcun valido motivo giustificativo, ne consegue la improcedibilità della domanda.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo



**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta da [REDACTED] contro la [REDACTED] spa ;
- Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla società convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2000,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti .

Firenze, 10 novembre 2021

Il Giudice  
dott. Mario Ferreri

